

Ai gentili clienti
Loro sedi

Bozza Legge di stabilità per il 2016: le principali novità

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata recentemente divulgata la bozza della nuova legge di stabilità per il 2016. Tra i vari interventi previsti dal legislatore si segnala, in particolare, la revisione del regime forfettario, la cui precedente versione (considerati alcuni gravi problemi applicativi) è rimasta di fatto "congelata" per effetto della proroga del regime dei contribuenti minimi a tutto il 2015. Si riscontra un aumento particolarmente sensibile delle soglie di fatturato per la permanenza al regime (a seconda del settore, 10.000 o 15.000 euro) e la modifica dell'agevolazione a favore di coloro che avviano una nuova attività (da riduzione di un terzo dell'imponibile a riduzione dell'aliquota d'imposta al 5%). Viene scongiurato, inoltre, l'aumento IVA e accise programmato per il 2016 tramite riduzioni di spesa che garantiscono il medesimo risultato economico previsto dalle precedenti clausole di salvaguardia. Inoltre, bisogna segnalare che: i) viene eliminata l'IMU e la TASI sulla prima casa; ii) viene eliminata l'IMU sui terreni agricoli montani, semi montani o pianeggianti utilizzati da coltivatori diretti o IAP, nonché sui c.d. imbullonati; iii) viene azzerata, dal 2016, l'IRAP per il settore agricoltura e pesca; iv) viene riconosciuto un maxi ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi pari al 140% del valore del bene (per gli acquisti effettuati a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016); v) viene ridotta l'IRES al 22,5% a partire dal 2017 (la misura potrebbe essere anticipata al 2016 con l'eventuale autorizzazione da parte dell'Unione Europea); vi) viene prorogata, in versione ridotta, l'agevolazione sulle assunzioni a tempo indeterminato; vii) viene prevista la riduzione del canone RAI, nonché il suo pagamento rateale tramite la bolletta dell'elettricità; viii) viene

previsto l'aumento della soglia di uso del contante **da 1.000 a 3.000 euro**; **viii) viene prorogato il maxi bonus per l'edilizia**. Di seguito **illustriamo le principali novità, precisando che le disposizioni diventeranno definitive solo con l'approvazione del provvedimento finale** e dunque potrebbero, nel corso dell'Iter parlamentare, subire variazioni e/o modifiche.

Premessa

Con la legge di stabilità per il 2016, il legislatore intende introdurre nel nostro ordinamento alcune **nuove disposizioni di carattere fiscale, talune delle quali favorevoli al contribuente**. Si deve segnalare, innanzitutto, il **blocco degli aumenti delle accise e IVA** previsti da precedenti interventi legislativi, i quali **condizionavano le attuali misure dell'imposta ad un risparmio di spesa pari ad almeno 16,8 miliardi di euro**. Per effetto del raggiungimento di tale obiettivo, **non verranno previsti particolari aumenti di imposta a decorrere dal 01.1.2016** (anzi, viene prevista la riduzione dell'aliquota IVA sui pellet dal 22 al 10%).

Per quanto concerne le altre modifiche al nostro ordinamento si segnala, innanzitutto, la **ridefinizione del regime forfettario** su alcuni aspetti particolarmente significativi: il regime che in futuro dovrà assorbire tutti i regimi agevolati d'imposta (nuove iniziative, minimi, ex minimi ecc.) prevede **una soglia di reddito maggiorata di 10.000-15.000 euro rispetto alle previsioni precedenti**, ed una **maggiore agevolazione nel caso di nuove iniziative produttive** (dalla riduzione di un terzo del reddito imponibile alla riduzione dell'aliquota d'imposta al 5%).

In materia di **IMU e TASI** si segnala:

- **l'abolizione delle imposte sulla prima casa**, compresa l'imposta TASI di competenza dell'inquilino di un immobile locato;
- **l'abolizione dell'IMU sugli imbullonati**, nonché sui **terreni condotti da coltivatori diretti e IAP**.

Per le **assunzioni**, viene prevista la proroga, in versione ridotta, dell'agevolazione prevista con la precedente legge di stabilità: le **assunzioni a tempo indeterminato** beneficeranno di uno **sggravio pari al 40% dei contributi per un periodo di 24 mesi e nel limite complessivo di 3.250m euro**.

Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**, viene introdotta **un'agevolazione consistente in un "super ammortamento" delle spese sostenute**. In particolare, per il periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016 viene prevista una deduzione di tali spese pari al **140% del loro costo**.

Per quanto concerne il **canone RAI**, si segnala una **riduzione da 113,5 a 100 euro ed il suo pagamento attraverso la bolletta elettrica**. In materia di recupero edilizio e risparmio energetico, vengono **confermate le maxi detrazioni previste nei precedenti anni, ivi compresa quella per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**.

Precisando che le disposizioni illustrate diventeranno definitive solo con l'approvazione del provvedimento finale, di seguito forniamo alcune **anticipazioni riguardo al contenuto della bozza della legge di stabilità 2016**.

Le novità nella bozza della legge di stabilità 2016

Disposizioni in materia IMU e TASI – imposte sulla casa

Per quanto concerne l'**IMU** e la **TASI**, si devono segnalare alcune modifiche alla previgente disciplina.

Viene prevista, **ai fini IMU, l'esenzione dell'abitazione principale** (e delle relative pertinenze), dei c.d. **"imbullonati"** e dei **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP**.

Ai fini **TASI**, si segnala **l'esenzione dall'imposta dell'abitazione principale sia per il proprietario dell'immobile che adibisce l'unità a tale scopo**, sia per **l'inquilino** che ha destinato l'immobile a sua abitazione. Pertanto, nel caso di **locazione di un immobile, il proprietario dovrà versare l'imposta TASI di sua competenza** (dal 70 al 90% a seconda della delibera comunale), mentre **l'inquilino non dovrà versare nulla**.

Si segnala, inoltre, la **riduzione del prelievo a carico degli immobili destinati dai costruttori alla vendita per i quali l'aliquota ordinaria sarà pari al 0,1%**. I Comuni potranno decidere di aumentare tale importo fino a 0,25%.

Riduzione IRES

Relativamente all'imposta sui redditi delle società (**IRES**) si prevede la **riduzione dell'aliquota d'imposta dall'attuale 27,5%:**

- al **24,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015;**
- al **22,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in**

corso al 31.12.2016.

Con riferimento agli **utili erogati a società assoggettate ad imposta sul reddito delle società** viene prevista la riduzione dell'imposta dal **1,375% al 1,225% ed al 1,125%** con le medesime decorrenze previste per la **riduzione dell'IRES.**

Si segnala che **le riduzioni a decorrere dal 2016 sono vincolate all'autorizzazione dell'Unione Europea.** In mancanza di tale autorizzazione **le imposte verranno ridotte solo a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016** (con riduzione IRES al 22,5% e dell'imposta sugli utili al 1,125%).

Esenzione ai fini IRAP agricoltura e pesca

Secondo quanto previsto dalla Bozza della legge di stabilità per il 2016, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 **sono esenti dall'imposta IRAP i settori agricoltura e pesca.**

Recupero edilizio e risparmio energetico

Si segnala che **le maxi detrazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico vengono confermate nella loro versione maggiorata fino al prossimo 31.12.2016.** Per effetto di tale disposizione, gli interventi di **recupero edilizio** vengono agevolati con una **detrazione pari al 50% dei costi** (così come l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici), mentre per gli interventi di **risparmio energetico la detrazione è pari al 65%.**

Con riferimento all'**acquisto di mobili di arredo da parte di giovani coppie,** viene prevista una **detrazione** – vincolata al solo acquisto di un'abitazione principale a prescindere dai lavori di recupero edilizio – **del 50% su un valore massimo di 20.000 euro.**

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi

Viene previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, **imprese e professionisti** che effettuano **investimenti, in beni strumentali nuovi dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016, possono godere di un maxi ammortamento del 140% del costo sostenuto.**

La disposizione non si applica in riferimento ai **beni che sono assoggettati a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,** agli acquisti di **fabbricati**

e **costruzioni**, nonché agli **acquisti di alcuni specifici beni indicati in allegato alla legge di stabilità (non attualmente disponibili)**.

Regime forfettario

Viene **modificato il nuovo regime forfettario** introdotto con la precedente legge di stabilità (e subito "congelato" per effetto della proroga dei minimi), il quale a regime dovrebbe **sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi conosciuti** (alcuni ad oggi già abrogati, come il regime per le nuove iniziative produttive).

Le modifiche sono mirate a garantire una **maggiore fruibilità del nuovo regime**: secondo le previgenti disposizioni, infatti, venivano previsti dei **massimali di reddito talmente bassi da escludere l'applicazione del regime anche con il raggiungimento di redditi lordi molto modesti** (si pensi ad esempio alle professioni, per cui veniva previsto un massimale di ricavi di 15.000 euro, che corrispondono ad un lordo contributivo di 1.250 al mese).

Per quanto concerne le **condizioni per l'applicazione del regime**, segnaliamo riassuntivamente quanto segue:

CONDIZIONI		
Ricavi/compensi	Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata	Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Massimo 5.000,00 euro	Annualità precedente
Beni strumentali	Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfettario	Annualità precedente

Ai fini dell'adesione o alla permanenza del regime in commento i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella **nuova tabella allegata alla bozza della legge di stabilità 2016** (di seguito riportata). **Allo stesso modo, si applicano i coefficienti di redditività riportati nella tabella sottostante.**

LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'			
Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi	Coefficiente

		e compensi	di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

Come in precedenza, il **reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15%** è **determinato** forfetariamente **attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività** sopra riportati, **diversificati per ogni settore attività interessata dal regime.**

Tra le novità si rileva **l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un'attività in forma autonoma.** In particolare, viene **abrogato il requisito limitativo per l'accesso al regime forfetario che richiede,** nell'annualità precedente, la **prevalenza dei redditi conseguiti con l'attività esercitata rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati,** rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR.

Con riferimento alle **nuove attività**, invece, viene prevista la **riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell'attività**. In precedenza, invece, veniva previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo.

Viene **modificato**, infine, il **regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità**: in luogo dell'esonero dal minimale, ora, viene prevista una **riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali**.

IVA pellet

Viene ridotta **l'aliquota IVA sul pellet dal 22% al 10% a decorrere dal 01.01.2016**.

Canone RAI

Viene prevista la **riduzione del canone rai da 113,5 euro a 100 euro** che si pagherà attraverso la **bolletta elettrica** della casa di abitazione. Viene disciplinata, inoltre, la **possibilità di pagare ratealmente l'importo contestualmente al pagamento delle bollette elettriche** (quindi in sei rate annuali).

Viene prevista **un'esenzione dal canone a favore di coloro che non dispongono né di un televisore, né di una connessione internet**.

Assunzioni agevolate

Sulla falsariga di quanto previsto dalla precedente legge finanziaria, viene introdotto, anche in riferimento al **periodo 01.01.2016-31.12.2016** uno **sgravio contributivo a favore delle assunzioni a tempo indeterminato**.

Lo sgravio, più contenuto rispetto alla versione prevista per il precedente anno (sgravio totale fino a 8.060 euro annuali per i primi 36 mesi di assunzione), prevede l'applicazione di uno **sgravio del 40% su tutte le assunzioni a tempo indeterminato**, per i **primi 24 mesi di assunzione** ed in ogni caso **fino ad un importo annuale di 3.250 euro**.

Possono essere agevolate tutte le assunzioni a tempo indeterminato, **fatta eccezione dei lavoratori domestici e apprendisti e nelle ipotesi di:**

→ assunzione di lavoratore dipendente che risulta **occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di**

lavoro;

→ assunzione di dipendente **precedentemente assunto anche tramite soggetti interposti.**

Sono ammesse all'agevolazione anche le **assunzioni effettuate nel settore agricolo con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato** e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino **iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento all'anno 2015.

Premi di produttività

Viene **reintrodotta**, per l'anno 2016, **l'agevolazione sui premi di produttività che consente la tassazione sostitutiva di alcuni emolumenti versati dal datore di lavoro a fronte di incrementi di produttività ed efficacia.**

Sono soggetti a una **imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%**, entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro lordi**, i premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di **produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai **titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000.** Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il **beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.**

Il limite massimo di fruizione è **umentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro attraverso la **contrattazione aziendale/territoriale.**

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Viene prevista la **reintroduzione della disciplina speciale di assegnazione o di cessione agevolata di beni ai soci** o di **trasformazione agevolata in società semplice**, che permetterà di **estromettere i beni dal regime di impresa beneficiando di un regime fiscale di favore.**

La nuova ipotesi di assegnazione agevolata prevede alcuni limiti:

- l'assegnazione deve avvenire **entro il prossimo 30.09.2016**;
- **l'assegnazione o la cessione agevolata riguarda solo i beni immobili** (tranne quelli strumentali per destinazione) e i **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa**;
- **i soci devono risultare tali alla data del 30 settembre 2015.**
- la trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni "agevolabili"**.

Venendo all'entità dell'agevolazione, sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (o rientrante nel patrimonio della società trasformata) e il suo costo fiscalmente riconosciuto è prevista **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP**:

- in via ordinaria **pari all'8%**;
- **pari al 10,5%**, se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Analogamente ad altri provvedimenti di assegnazione agevolata, è altresì prevista **un'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate, pari al 13%**.

Per quanto riguarda, invece, la **cessione agevolata**, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva **il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene** (determinato a norma dell'art. 9 del TUIR o in base al valore catastale) **è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.**

Per quanto riguarda le **imposte indirette**, è prevista la **riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per l'assegnazione**, nonché l'applicazione delle **imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.**

Il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata, o per la trasformazione in società semplice, è fissato al **30 settembre 2016**. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere **versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017**, sempre potendo beneficiare della compensazione in F24.

Fondo per gli autonomi

Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è **istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016**.

Novità in materia di pensioni. Pensioni "part – time"

Viene **ampliata la no tax area a favore dei pensionati**. Per i **sogetti sopra i 75 anni la soglia passa da 7.750 a 8.000 euro**, mentre **per i pensionati con età inferiore ai 75 anni la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro**.

Viene previsto, inoltre, un nuovo intervento di salvaguardia a favore dei soggetti di età avanzata che non hanno ancora assolto tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Viene disciplinata, inoltre, l'introduzione di un istituto sperimentale per favorire il **collocamento a riposo e quindi l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro**. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della bozza, infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che **maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia**, possono ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il **40 per cento e il 60 per cento**, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una **somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO